Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°352 CSAT 25 del 03 APRILE 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

ERRATA CORRIGE

Di seguito la corretta pubblicazione del procedimento 108/A, già pubblicato sul comunicato ufficiale 342 CSAT 24 del 27 marzo 2018, nel quale, erroneamente, il calciatore Di Domenico Giuseppe (Pol. Gangi Calcio) veniva indicato come Di Gaetano Giuseppe.

Procedimento 108/A
POL. GANGI CALCIO (PA) Avverso squalifica per quattro gare dei calciatori sig.ri Giovanni Sferruzza e Giuseppe Di Domenico,
Campionato Promozione Girone "B" Gara: Gangi Calcio/Città di Gangi del 18/03/2018.
C.U. n. 336 del 21/03/2018.

Con rituale e tempestivo gravame la Pol. Gangi Calcio impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il rapporto del Commissario di campo non è veritiero atteso che nessun atto violento sarebbe avvenuto al termine della gara, ma vi sarebbe stato solo uno scambio, seppur duro, di parole.
Sostiene inoltre la reclamante che ai fatti in questione erano presenti sia l'arbitro che i suoi assistenti i quali nulla hanno riferito nel loro rapporto, così come presenti erano anche i Carabinieri, addetti al servizio d'ordine, che nulla hanno rilevato.
Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della Pol. Gangi Calcio in corso di udienza alla quale aveva fatta specifica e tempestiva richiesta di partecipazione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 1.4 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di una gara, rileva che al 31' del 1° t. il sig. Giuseppe Di Domenico è stato espulso perché colpiva con una manata al volto un calciatore avversario.
Lo stesso arbitro riferisce che al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, sostavano alcune persone non identificate ma riconducibili comunque alla società Pol. Gangi Calcio che istigavano i tesserati della società avversaria provocando una rissa che veniva subito sedata dai Carabinieri presenti.
Il Commissario di Campo riferisce anche che i calciatori Sferruzza Giovanni e Di Domenico Giuseppe (quest'ultimo espulso nel corso del 1° t.) attendevano i calciatori avversari davanti la porta dello spogliatoio, ed in particolare lo Sferruzza colpiva un calciatore avversario con alcuni pugni al volto mentre il Di Domenico Giuseppe colpiva con uno schiaffo alla nuca un altro calciatore avversario.
In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, a nulla rilevando che l'arbitro ed i suoi assistenti non abbiano riferito tali episodi ben potendo essergli sfuggiti nella concitazione del dopo partita e che, in caso di condotta violenta sfuggita agli ufficiali di gara, il rapporto del Commissario di Campo costituisce piena prova al pari del referto arbitrale.
Peraltro, del tutto ininfluente sarebbe l'acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri presenti perché non solo varrebbero le medesime considerazioni fatte per il rapporto degli ufficiali di gara, ma anche perché nel rapporto sarebbero riportate solo circostanze costituenti notizie di reato e non episodi che, come in questo caso, costituiscono solo illeciti disciplinari, e ciò senza sottacere che eventuali documenti si sarebbero dovuti produrre unitamente ai motivi di gravame. Per quanto attiene al quantum della sanzione, ritiene questa Corte che la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Sferruzza possa essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4) lett. b) del C.G.S. non risultando che siano derivate conseguenze fisiche a carico del calciatore avversario oggetto dell'aggressione.

Di contro, ai sensi dell'art.36 comma 3 del C.G.S., si rileva che la sanzione a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Domenico risulta a sua volta incongrua in relazione alla circostanza che lo stesso è stato espulso nel corso del 1° t. per condotta violenta in danno di un avversario, condotta violenta che è stata reiterata al termine della gara in danno di altro calciatore avversario, con la conseguenza che la stessa va aggravata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Sferruzza ed in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Domenico.
Stante il parziale accoglimento del gravame si dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Sandro Geraci e Giovanni Bertuglia, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 03 aprile 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 109/A
A.N.S.P.I. SAN LORENZO (CT) Avverso ammenda di € 75,00 ed avverso inibizione sino al 30/04/2018 a carico dei dirigenti sig.ri Giuseppe Giuffrè e Giulio Giuseppe Ingrilli.
Campionato Regionale C5 Femminile Girone "A" Gara: Olympia Zafferana/A.N.S.P.I. San Lorenzo del 18/03/2018.
C.U. n.336 del 21/03/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.N.S.P.I. San Lorenzo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna le decisioni assunte dal giudice sportivo territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che l'allontanamento del Giuffrè sarebbe frutto di uno scambio di persona da parte del direttore di gara in quanto l'autore delle proteste era stato il sig. Ingrillì.
Quanto all'Ingrillì, questi veniva successivamente allontanato, ingiustamente, per essersi limitato a chiedere al direttore di gara quanto mancasse alla fine della gara. Unica colpa eventualmente addebitabile a quest'ultimo sarebbe consistita, secondo la reclamante, nella circostanza di avere ritardato l'uscita dal terreno di gioco.
Circa la multa la reclamante sostiene che l'arbitro erroneamente avrebbe attribuito ai propri sostenitori (appena 3) l'insulto proveniente dagli spalti.
In ragione delle superiori considerazione la ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della squalifica al Giuffrè e la riduzione della squalifica comminata all'Ingrillì.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo di gravame relativo alla sanzione dell'ammenda in quanto questa risulta inimpugnabile ai sensi dell'art.45 comma 3 lett. d) del C.G.S.
Nel merito, letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che durante l'intervallo veniva allontanato il sig. Giuseppe Giuffrè per le reiterate proteste profferite all'indirizzo del direttore di gara. Lo stesso, riferisce ancora l'arbitro, alla ripresa del gioco si accomodava in tribuna e da lì continuava ad insultarlo e a minacciarlo.

Al 25' del 2° t., nel corso di un time out, il sig. Giulio Giuseppe Ingrillì faceva ingresso sul terreno di gioco e, avvicinatosi all'arbitro con fare intimidatorio, gli chiedeva quanto mancasse alla fine aggiungendo anche delle proteste.
Alla comunicazione del provvedimento di allontanamento lo Ingrillì si metteva faccia a faccia con il direttore di gara sfidandolo a buttarlo fuori con la forza se ci fosse riuscito. Solo grazie all'intervento del dirigente e dell'allenatore della consorella lo Ingrillì lasciava il terreno di gioco permettendo così la ripresa della gara.
Lo stesso inizialmente sostava a bordo campo e, invitato dall'arbitro a lasciare il rettangolo di gioco, assumeva un ulteriore comportamento minaccioso.
Al termine della gara i sig.ri Giuffrè ed Ingrillì attendevano il direttore di gara nel corridoio che porta agli spogliatoi reiterando il loro comportamento protestatario e minaccioso.
In ragione di quanto sopra le argomentazioni difensive della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e se per un verso la sanzione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig. Giuffrè appare appena congrua a quanto da questi commesso, certamente non lo è la sanzione a carico del sig. Ingrillì che appare, di contro, incongrua in relazione ai reiterati e gravi comportamenti antisportivi posti in essere da costui nel corso della gara, per cui la stessa deve essere, ai sensi dell'art. 36 comma 3 del C.G.S., riformata in peius come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il capo di gravame relativo alla sanzione dell'ammenda, rigetta il proposto appello confermando la sanzione a carico del sig. Giuseppe Giuffrè e ridetermina a tutto il 31 maggio 2018 l'inibizione a carico del sig. Giulio Giuseppe Ingrillì.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

Procedimento 111/A
F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Vincenzo D'Acquisto.
Campionato 1^ Cat. Girone "B" Gara: Città di Castellana/Albatros Lercara del 18/03/2018.
C.U. n.336 del 21/03/2018.

Con rituale e tempestivo gravame la Soc. F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal giudice sportivo territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione assunta a carico del proprio tesserato è sproporzionata rispetto a quanto da questi effettivamente commesso, dovendosi tenere conto che il predetto calciatore era stato fino a quel momento oggetto di un gioco particolarmente duro nei suoi confronti che lo hanno portato a reagire all'ennesimo fallo subito e non rilevato dal direttore di gara.
L'arbitro, di contro, ha solo rilevato la sua reazione per cui il D'Acquisto, accortosi che solo lui era stato oggetto di espulsione, ritenendo di avere subito un'ingiustizia ha protestato nei confronti dell'arbitro proferendogli anche qualche frase ingiuriosa.
Successivamente, mentre stava per abbandonare il terreno di gioco, il calciatore avversario, che poco prima aveva causato il fallo che aveva poi determinato l'espulsione, gli rivolgeva un gesto dall'evidente tenore offensivo per cui cercava di aggredirlo, senza riuscirvi, perché prontamente fermato dai propri compagni e dirigenti che prima l'allontanavano e poi, finita la partita, lo calmavano facendolo desistere da ogni atto vendicativo.
In ragione delle superiori considerazione chiede pertanto la ricorrente la rideterminazione in termini più equi della squalifica.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello

svolgimento delle gare, rileva che al 20' del 2° t. il sig. Vincenzo D'Acquisto è stato espulso per avere colpito con una manata al volto un calciatore avversario. Lo stesso una volta avuta notificata l'espulsione tentava di aggredire il direttore di gara non riuscendovi per essere stato trattenuto più volte dai propri compagni che riuscivano poi ad allontanarlo.
In ragione di quanto sopra le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del sig. D'Acquisto appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00=.

Procedimento 112/A

A.S.D. ATLETICO CALTANISSETTA (CL) Avverso squalifica fino al 30/06/2018 del calciatore sig. Gualberto Leonardo Penalva.
Campionato 3^ Cat. Girone "A" Gara: Sant'Anna Enna/Atletico Caltanissetta del 18/03/2018.
C.U. n.54 del 21/03/2018 Delegazione Provinciale di Caltanissetta.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Atletico Caltanissetta, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal giudice sportivo territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è sproporzionata rispetto a quanto da questi commesso, dovendosi tenere conto della circostanza che il sig. Penalva pochi istanti prima aveva subito un fallo e, mentre si trovava ancora a terra dolorante, veniva colpito ancora una volta con un calcio alla coscia, il tutto non rilevato dall'arbitro.
In ragione delle superiori considerazioni chiede la ricorrente che venga ridotta la squalifica a carico del proprio tesserato.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art.35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 19' del 1° t. è stato espulso il n.5 Penalva Gualberto Leo perché, a gioco fermo, colpiva con una testata al volto un calciatore avversario che reagiva in egual maniera.
Il predetto calciatore, inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione si dirigeva con fare minaccioso contro un altro calciatore avversario e, una volta raggiuntolo, lo colpiva con una testata al volto.
E' a questo punto che il Penalva veniva allontanato dal terreno di gioco facendo così rientro negli spogliatoi.
In ragione di quanto sopra sebbene le argomentazioni difensive dalla reclamante non trovino riscontro negli atti ufficiali di gara, questa Corte ritiene che la sanzione possa, comunque, essere rideterminata, così come da dispositivo, in termini più equi dovendosi tenere conto della circostanza che i gesti violenti non hanno determinato lesioni e che l'azione è comunque avvenuta in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina a tutto il 21 maggio 2018 la squalifica a carico del calciatore sig. Gualberto Leonardo Penalva
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI